

COMUNE DI RAVENNA

Servizio Appalti e Contratti U.O. Gare e Contratti LL.PP.



Numero di riferimento attribuito al dossier (Numero Pratica): 2015/198.

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE NOVARA, GOITO E VILLAFRANCA A SAN ZACCARIA.

CIG: 6827876D82 - CUP: C67H15001550004.

Amministrazione aggiudicatrice Comune di Ravenna - Codice Fiscale/P.IVA: 00354730392. Indirizzo postale: Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna – Italia - Indirizzo Internet: http://www.comune.ra.it

Responsabile del procedimento ing. Fulvio Cundari - U.O. Strade Centro/sud e Ciclo Idrico Integrato, - Viale Berlinguer 58 - 48124 Ravenna. Tel. +39 0544-482849, mail: fcundari@comune.ra.it

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna (di seguito denominata Stazione appaltante o Amministrazione), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria delle vie Novara, Goito e Villafranca a San Zaccaria, come meglio specificato nel relativo progetto definitivo/esecutivo.

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 16.2.2016 (Prot. Gen. n. 32157), (delibera di approvazione del progetto definitivo/esecutivo), della determinazione dirigenziale D23 n. 104 del 21.9.2016, con cui si è proceduto alla rettifica del Capitolato Speciale d'Appalto – parte normativa, dello Schema di Contratto e della Stima delle opere e QTE, nonché della determinazione dirigenziale F7 n. 44 del 30.11.2016 (determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 – nel seguito Codice), indice una procedura aperta ai sensi dell'art. 3, lett. sss) ed art. 60 del Codice, finalizzata all'affidamento dell'appalto in oggetto.

L'appalto in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo tenuto conto dei criteri di cui al successivo paragrafo 18, ai sensi dell'art. 95), comma 2, del Codice e previa verifica dell'anomalia dell'offerta stessa ai sensi dell'art. 97 commi 3, 4, 5 e 6. L'offerta economica è determinata mediante offerta a prezzi unitari.

Il contratto sarà stipulato a corpo e misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ddddd) e lett. eeeee) del Codice.

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto lo stesso già rappresenta un unicum per tipologia di prestazioni e quindi, in quanto tale, funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile.

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art 26 comma 8 del Codice (ex art 55 del DPR 207/2010 nel prosieguo Regolamento), in data 16.11.2015.

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Ravenna, loc. San Zaccaria, vie Novara, Goito e Villafranca.

Direttore dei lavori: dott. Gianluca Riceputi - U.O. Strade Centro/sud e Ciclo Idrico Integrato - tel. +39 0544482720 (griceputi@comune.ra.it) Viale Berlinguer 58 – 48124 Ravenna.

Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende i sequenti elaborati che compongono il progetto posto a base di gara approvato:

1 R 1001 A Relazione Generale

- 2 R 1001 B Relazione Tecnica Specialistica Opere Pubblica Illuminazione
- 3 R 1002 Elenco Prezzi Unitario
- 4 R 1003 Computo Metrico Estimativo
- 5 R 1004 Stima delle Opere e Quadro Tecnico Economico
- 6 R 1005 Stima Incidenza Manodopera
- 7 R 1006 Capitolato Speciale d'Appalto Parte Normativa
- 8 R 1007 A Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica OPERE STRADALI
- 9 R 1007 B Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- 10 R 1007 C Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica OPERE DI SEGNALETICA
- 11 R 1008 Schema di Contratto
- 12 R 1009 Piano di Sicurezza e Coordinamento con Fascicolo di Manutenzione e Cronoprogramma
- 13 R 1010 Computo Metrico Estimativo Sicurezza
- 14 R 1011 Lista delle Categorie
- 15 T 1001 Stralcio di RUE, PSC, Planimetria e Sezioni Stato di Fatto e Documentazione Fotografica
- 16 T 1002 Planimetria e Sezioni di Progetto con Segnaletica e Particolari Costruttivi
- 17 T 1003 Sezioni Comparate
- 18 T 1004 Planimetria Canalizzazioni di Progetto Enel e Telecom
- 19 T 1005 Planimetria e Profili Longitudinali Fognatura Stato di Fatto e Progetto
- 20 T 1006 Planimetria di Progetto Pubblica Illuminazione, Alberature, Sistema di Irrigazione e Dettagli
- 21 T 1007 Sotto servizi Esistenti.

Fanno inoltre parte della documentazione di gara anche:

- il Bando di gara;
- il presente **Disciplinare di gara**;
- i sequenti Allegati al disciplinare di gara:
- Allegato 1 Istanza di partecipazione alla gara;
- Allegato 2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/16;
- Allegato 2-bis Dichiarazioni personali (che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice);
- Allegato 3 Altre dichiarazioni;
- Allegato 4 (eventuale in caso di avvalimento) Ulteriore dichiarazione dell'ausiliario;
- Allegato 5 Offerta economica;
- Allegato 6 Offerta tecnica relativa al criterio di valutazione C;
- il Modello per la presentazione delle giustificazioni dei prezzi che i concorrenti dovranno utilizzare nel caso in cui siano sottoposti a verifica di congruità da parte del Rup.

Indice del presente Disciplinare di gara

- 1. Oggetto dell'appalto, tempi di esecuzione, modalità di esecuzione, importo a base di gara, sopralluogo e vincoli esecutivi
- 2. Soggetti ammessi alla gara
- 3. Condizioni di partecipazione
- 3 BIS. Cause di esclusione immediata, irregolarità essenziali e soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83, comma
- 9 del Codice ed altre carenze o mancanze che determinano richiesta di integrazione, senza sanzione, da parte della stazione appaltante
- 4. Pubblicazione della documentazione di gara
- 5. Chiarimenti
- 6. Modalità di presentazione della documentazione
- 7. Comunicazioni
- 8. Subappalto
- 9. Ulteriori disposizioni
- 10. Cauzioni e garanzie richieste
- 11. Versamento della contribuzione a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
- 12. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
- 13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
- 14. Contenuto della Busta A Documentazione amministrativa
- 15. Contenuto della Busta B Offerta tecnico-organizzativa
- 16. Contenuto della Busta C Offerta economica
- 17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

- 18. Criterio di aggiudicazione
- 19. Operazioni di gara
- 20. Verifica di anomalia delle offerte
- 21. Definizione delle controversie
- 22. Trattamento dei dati personali
- 23. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto.

1. Oggetto dell'appalto, tempi di esecuzione, modalità di esecuzione, importo a base di gara, sopralluogo e vincoli esecutivi

1.1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria delle vie Novara, Goito e Villafranca a San Zaccaria.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto - parte normativa e nei capitolati speciali d'appalto - parte tecnica, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e al progetto esecutivo dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

- 1.2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni trecento (300) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 14 Capitolato speciale di appalto – parte normativa).
- 1.3. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza di cui al D. lgs. 81/08, IVA esclusa, ammonta ad € 602.137,98= di cui € 12.783,54= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così come riportato nella seguente tabella:

	Importi in euro	a corpo	a misura	in economia	TOTALE
1	Lavori	345.642,53	243.711,91		589.354,44
2	Oneri di sicurezza da PSC	12.783,54			12.783,54
Т	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)	358.426,07	243.711,91		602.137,98

- 1.3.1. L'importo a base di gara soggetto a ribasso (IVA, oneri per la sicurezza esclusi), ammonta ad € 589.354,44=.
- 1.3.2. Le lavorazioni di cui si compone l'intervento appartengono alla categoria prevalente OG3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, e relative opere

E' prevista la categoria scorporabile OG6 "Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione".

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Lavorazioni relative a strutture, impianti e opere speciali	Importo (euro)	Incidenza percentuale (%)
Opere stradali	OG3 Categoria prevalente	SI	NO	439.969,49	73,07
Opere fognarie	OG6 Categoria scorporabile	SI	NO	162.168,49	26,93

La predetta categoria prevalente OG3, ricomprende le lavorazioni appartenenti alla categoria OG10 relative ad opere di pubblica illuminazione, di importo inferiore sia al 10% dell'importo totale dei lavori che inferiore a euro 150.000; tali lavorazioni non rilevano ai fini della qualificazione, possono essere eseguite dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; esse possono altresì essere esequite in tutto o in parte da un'impresa subappaltatrice, in possesso dei requisiti per la loro esecuzione, qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta.

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 12.

1.4. L'appalto è finanziato tramite il Piano degli Investimenti anno 2016, n. prog. 43.0 "Manutenzione straordinaria delle vie Novara, Goito e Villafranca a San Zaccaria" - cap. 53400 - art. 561. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dei lavori.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della I. 13 agosto 2010, n. 136.

1.5. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo ed a misura, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ddddd) e lett. eeeee) del Codice.

1.6. Il sopralluogo è obbligatorio.

Si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo nei luoghi oggetto di intervento. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA;
- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;
- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;
- soggetto diverso munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Si puntualizza che per dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato. Non saranno riconosciute valide altre tipologie di rapporto quali lavoratori occasionali temporanei con incarichi di lavoro autonomo, ad esempio co.co.co., co.co.pro., titolari di vaucher.

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un dipendente del Comune.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti giornate:

- il giorno 7.2.2017;
- il giorno 9.2.2017;
- il giorno 14.2.2017.

La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero di tel. +39-0544-482651 e confermata via fax al numero +39-0544-482742, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, qià costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, sarà comunicato dalla U.O. Strade Centro/nord al momento della conferma della prenotazione.

Si precisa che al momento del sopralluogo verrà consegnata la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, per formulare l'offerta. Si evidenzia che il concorrente dovrà inserire nella "busta C - Offerta Economica" la lista delle categorie di lavorazioni e forniture sottoscritta in ciascun foglio dal concorrente stesso, senza che la lista presenti correzioni che non siano da lui stesso espressamente sottoscritte per conferma.

Al riquardo si puntualizza che il concorrente dovrà presentare l'originale della lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, completata in ogni sua parte determinando il prezzo complessivo ed i prezzi unitari offerti; in ogni caso, qualora il concorrente stesso presenti una copia della lista delle categorie identica ed avente lo stesso contenuto dell'originale, questa sarà uqualmente valida ai fini della formulazione dell'offerta.

1.7 vincoli esecutivi:

- 1.7.1. Ai sensi dell'art. 58 del Capitolato speciale di appalto parte normativa, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà essere consapevole che lo svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto, dovrà avvenire in concomitanza con quello per la realizzazione delle nuove reti (acqua,gas ed allacci alle utenze) da effettuarsi nella medesima area di intervento, a cura di Hera S.p.a. o per tramite di sua ditta affidataria. Pertanto nello sviluppo del proprio programma esecutivo dei lavori l'appaltatore dovrà tenere conto di tale circostanza nonché di quanto espresso all'art. 19 dello stesso Capitolato speciale "Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità". Per quanto sopra detto i tempi fissati per lo svolgimento dei lavori di cui all'art. 14 del Capitolato speciale di appalto – parte normativa "Termini per l'ultimazione dei lavori", tengono conto di tale circostanza.
- 1.7.2. L'amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art 32 comma 8 del Codice dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace e decorso il termine di cui all'art 32 comma 9 del Codice qualora applicabile (art. 13, comma 3 del del Capitolato speciale di appalto – parte normativa).
- 1.7.3. Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37: opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti antifulmine, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere (art. 5, comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Normativa).

2. Soggetti ammessi alla gara

- 2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art 45 del Codice purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi del presente disciplinare di gara.
- 2.2. Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
- 2.3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

3. Condizioni di partecipazione

- **3.1. Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 - 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- **3.2.** Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78.
- 3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
- 3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
- Anche ai consorziati indicati per l'esecuzione dai suddetti consorzi si applicano le condizioni di partecipazione di cui al precedente punto 3.1. Nel caso in cui, alla data stabilita come termine per la presentazione delle offerte, i consorziati indicati per l'esecuzione incorrano nelle suddette cause di esclusione i consorzi che li hanno indicati saranno esclusi dalla presente procedura.

Ai sensi della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che non sono consentite designazioni di secondo grado o "a cascata", pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di secondo grado o cascata, non saranno nemmeno prese in considerazione.

3 BIS. Cause di esclusione immediata, irregolarità essenziali e soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice ed altre carenze o mancanze che determinano richiesta di integrazione, senza sanzione, da parte della stazione appaltante.

Premesse

Relativamente alla presente procedura di affidamento si distingue fra le tre seguenti diverse fattispecie di cause di esclusione:

- 1) esclusione immediata, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art 83 del Codice, con riferimento a tutte le fattispecie individuate nella <u>Sezione I</u>;
- 2) esclusione che discende dall'infruttuoso esperimento del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice, con riferimento a tutte le fattispecie, individuate nella Sezione II, che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano anche l'applicazione della sanzione pecuniaria;
- 3) esclusione che discende dalla mancata sanatoria di irregolarità che non implicano la sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, ma che se non regolarizzate comportano comunque l'esclusione, come specificato nella Sezione III .

Rientrano nel caso di cui al punto 2):

- il mancato rispetto da parte degli operatori economici del termine massimo consentito per produrre le dichiarazioni od altri elementi essenziali oggetto del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice. In particolare si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara in caso di inutile decorso del termine perentorio richiesto della stazione appaltante – che sarà assegnato ai concorrenti ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali indicate nella successiva Sezione II, (cioè senza che il concorrente - entro il termine perentorio di cui sopra - integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora dia una risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale);
- l'ipotesi in cui, l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, e qualora dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o di una condizione necessaria richiesta a pena di esclusione nei documenti di gara e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo.

L'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice con riferimento alle fattispecie, individuate nella successiva Sezione II, comporterà l'obbligo per il concorrente del pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell' 1(=uno) per mille del valore stimato del presente appalto (al netto del solo valore delle opzioni, ove presenti), (con riferimento al presente appalto, pari ad € 602,137= [euro seicentodue/137]). Ai sensi dell'art 83 comma 9 terzo periodo il mancato pagamento della sanzione entro il termine, non superiore ai dieci giorni, indicato dalla Stazione Appaltante per la regolarizzazione determina esclusione dalla procedura di gara. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Come previsto dall'art 83 comma 9 quinto periodo del Codice sono previste dichiarazioni ed elementi non essenziali che la stazione appaltante si riserva di poter richiedere ed esigere, senza sanzione pecuniaria alcuna. Alcune di tali dichiarazioni ed elementi sono esplicitate nella seguente Sezione III , altre sono esplicitamente richiamate in altri specifici punto del presente disciplinare di gara.

Infine, si precisa che tutti gli eventuali riferimenti e previsioni relative ai raggruppamenti temporanei di tipo verticale o misti oppure al subappalto sia qualificatorio che non, contenuti nel proseguo del presente articolo 3-bis, sono da intendersi come mere esemplificazioni qualora nei paragrafi 1 ed 8 della presente lettera di invito sia chiarito che non sono presenti categorie scorporabili o non sia ammesso il subappalto tout court e/o il subappalto qualificatorio, in quanto in tali casi deve intendersi prevalente quanto prescritto ai suddetti articoli 1 ed 8.

Paragrafo 3 bis -Sezione I Cause di esclusione immediata

Sez. I.1 Cause di esclusione immediata riquardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.

- Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere ad alcuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei sequenti casi:
- 1) Se dalla documentazione prodotta dall'operatore economico:
 - 1.a) non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;
 - 1.b) emerga l'insussistenza delle condizioni di partecipazione e la mancanza dei requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 3, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (come la presenza di una o più della cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice);
 - 1.c) emerga la mancanza dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi di cui al successivo paragrafo 12 alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- 2) in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, saranno causa di immediata esclusione:
- -il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 89, comma 7, del Codice dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.>>.
- come previsto dall'ANAC al paragrafo 2.3, punto 1, della determinazione n. 1/2015, la circostanza che non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento, nel caso tramite esso si voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di cui al successivo paragrafo 12 (per quali si possa fare ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art 89 del Codice) di cui il concorrente è carente. Alla stessa stregua verrà considerata la mancata indicazione del nominativo del soggetto ausiliario. Quindi, qualora dalla documentazione inserita nella busta A): nell'Allegato 1) o nella parte II, Sez. C) del DUGE, non emerga in alcun modo l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento e/o non emerga l'individuazione del nominativo del soggetto ausiliario, ed il concorrente non dichiari né possegga in proprio detti requisiti, trattandosi di carenza che afferisce al possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta ed alla esatta e completa identificazione degli operatori economici che devono dichiarare il possesso dei requisiti, non potrà procedersi a sanatoria. Pertanto non potrà essere integrata, mediante soccorso istruttorio, successivo al termine di presentazione dell'offerta, né la dichiarazione relativa al ricorso all'istituto dell'avvalimento né l'indicazione del soggetto ausiliario.
- la mancanza della dichiarazione relativa al subappalto, quando necessaria ed indispensabile per configurare la qualificazione dell'operatore alla partecipazione alla presente gara (subappalto "sostanziale" o "necessario"), nel caso di appalti di lavori con categorie scorporate a qualificazione obbligatoria per le quali l'operatore offerente non abbia le necessarie qualificazioni. La mancanza di tale dichiarazione non potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio e comporterà l'immediata esclusione (come previsto al paragrafo 10 della Nota illustrativa dell'ANAC al "Bando Tipo n. 2 del 02 settembre 2014 - Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso") ed anche come stabilito dal Consiglio di Stato Sez. IV nella sentenza 15 settembre 2015, n. 4315.

Questa dichiarazione riguarda pertanto l'indicazione della volontà di subappaltare le categorie scorporabili e/o le parti dell'opera o delle prestazioni oggetto dell'appalto per le quali l'operatore offerente non ha i requisiti richiesti.

- 4) in caso di partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice.
- 5) la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio, da effettuarsi con le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara al paragrafo 1.

Sez. I.2 Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

Nel presente paragrafo Sez I.2 (suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il Sez. I.2.a e Sez I.2.b) sono elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice- come, a titolo esemplificativo, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Oltre a quanto previsto alla precedente Sez. I.1, le irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione che comportano l'immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento sono dettagliatamente indicate nei due seguenti sotto paragrafi Sez. I.2.a e Sez I.2.b.

Sez.I.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o di altri elementi essenziali delle offerte e di offerte plurime, condizionate od in aumento.

Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara, od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

Carenze sostanziali del contenuto delle offerte economiche e/o tecniche

Sarà considerata causa di immediata esclusione la mancata presentazione - all'interno della busta contenente l'offerta tecnica - delle offerte/relazioni tecniche nel loro complesso.

Si precisa che, come indicato al successivo paragrafo 15 del presente disciplinare di gara - contenuto da inserire nella busta B Offerta tecnica - la mancata presentazione delle relazioni tecniche nel loro complesso comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza di una di esse o all'interno di qualcuna di singoli paragrafi non comporterà l'esclusione dell'offerta salvo il caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti dell'offerta tecnica presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Rientrano, inoltre, nell'ipotesi di carenza sostanziale del contenuto dell'offerta e pertanto saranno considerate causa di immediata esclusione:

1) Il mancato utilizzo per la formulazione dell'offerta economica, dell'originale o di una copia identica ed avente lo stesso contenuto dell'originale, della lista delle categorie di lavorazioni e forniture vidimata in ogni foglio dal responsabile del procedimento. Inoltre, sarà causa di immediata esclusione l'assenza della lista delle categorie di lavorazioni e forniture in quanto l'offerta, in tal caso, risulta carente dei necessari prezzi unitari, mentre non sarà causa di esclusione l'assenza della dichiarazione relativa al ribasso percentuale unico di cui all'Allegato 5, qualora lo stesso sia indicato in calce alla lista delle categorie presentata.

1bis) La lista delle categorie e lavorazioni non compilata o compilata parzialmente (nei prezzi unitari).

2) la mancata firma dell'offerta tecnica e/o economica - considerato il tenore letterale della disposizione di cui all'art 83 comma 9 secondo periodo del Codice ("con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica") sarà considerata causa immediata di esclusione la carenza di firma dell'offerta, non potendosi applicare in tale ipotesi l'istituto del soccorso istruttorio. Sarà inoltre causa di esclusione immediata l'apposizione sull'offerta tecnica e/o economica di firma non conforme a quanto di seguito precisato.

da parte del titolare dell'impresa o del legale L'offerta tecnica e/o economica deve essere **sottoscritta** rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente - deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione è lo strumento mediante il quale vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (cfr. AVCP, parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009). Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirla ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese.

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta in originale, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di offerta e la loro insostituibilità.

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le offerte sono contenute, atteso che tale eventuale incombente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'offerta, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto dichiarato e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

Mentre, si precisa che la mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art 95, comma 10 del Codice) di cui al successivo paragrafo 16.1 lett b), non sarà considerata, nell'ambito della presente procedura di affidamento, causa di immediata esclusione.

Infatti, in considerazione delle plurime ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - (TAR Piemonte Sez II 16/12/2015 n. 1745; TAR Molise Sez I 12/02/2016 n. 77) nonché da ultimo l'ordinanza del Consiglio di Stato Sez VI 20/6/2016 n. 2703 con la quale l'organo giurisdizionale ha ritenuto di sospendere il giudizio a lui sottoposto in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia - l'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale, pur essendo richiesta ai concorrenti così come espressamente previsto nell'Allegato 5 predisposto per la formulazione dell'offerta economica, qualora non sia dal concorrente fornita in sede di presentazione dell'offerta stessa sarà allo stesso richiesta successivamente in sede di eventuale procedimento di verifica dell'anomalia (art. 97, comma 5 del Codice).

Offerte condizionate, plurime, alternative ed in aumento

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte plurime, condizionate, alternative, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 32, comma 4 del Codice, secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti. E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto ai prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione. Detto divieto - come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sez. I.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta o le dichiarazioni per la partecipazione (detto di seguito anche "Plico principale") o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- mancata sigillatura del plico principale e/o della busta interna contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e richiusure successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti; - mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che <u>non si procederà all'esclusione qualora</u>, ad esempio, la <u>busta contenente l'offerta economica</u>, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;
- plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata, del concorrente.

Non costituiscono, invece, cause legittime di esclusione, inter alia:

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009).

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei reguisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengono effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca, direttamente all'interno del plico principale o in buste diverse dalla busta "C", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

Non costituisce, invece, violazione del principio di segretezza delle offerte economiche l'inserimento dell'indicazione dei costi di sicurezza aziendali (interni) in busta diversa dalla busta "C- Offerta economica", in quanto – la conoscenza di tali costi non si ritiene possa costituire elemento sufficiente per desumere anticipatamente l'entità dell'offerta economica presentata. Infatti tali costi rappresentano solo una delle numerose componenti dei costi per l'esecuzione delle prestazioni di appalto e la loro conoscenza non si ritiene possa assolutamente prefigurare aspetti determinanti e condizionanti l'offerta economica presentata.

L'inserimento all'interno della busta A) "Documentazione amministrativa" o della busta B) "Offerta tecnica", di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta C), comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica. Mentre, invece, il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica non sarà considerato violato in caso di indicazioni di natura economica, incluse nell'offerta tecnica, che non consentono la ricostruzione del prezzo offerto così come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3295.

Difetto di separazione degli elementi dell'offerta tecnica connessi a criteri di valutazione di natura quantitativa.

Si escluderà anche nel caso in cui elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione quantitativa, che nel presente disciplinare di gara viene richiesto espressamente siano inseriti nella busta C (paragrafo 16), vengano dall'offerente inseriti in un'altra delle due buste, consentendone quindi la conoscenza in un momento anticipato rispetto la seduta pubblica di apertura delle buste C. Unica eccezione a tale causa di esclusione è rappresenta dagli eventuali criteri di valutazione tecnica legati al possesso di certificazioni che per loro natura sono pubbliche ed inoltre possono essere indicate dall'offerente già nella busta A in quanto titolo di eventuali riduzioni della cauzione provvisoria (attestazioni e certificazioni di cui all'art 93 comma 7 del Codice).

Paragrafo 3 bis - Sezione II

Cause che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice

Elementi e dichiarazioni che configurano irregolarità essenziali (sanabili con il soccorso istruttorio e che determinano la comminazione della sanzione pecuniaria).

Nel presente paragrafo sono elencati gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da considerarsi essenziali ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del Codice, e dell'applicazione, nei confronti del concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell' 1 (=uno) per mille dell'importo stimato dell'appalto (al netto del solo valore delle opzioni, ove presenti).

La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente paragrafo.

Ai sensi dell'art 83 comma 9 quarto periodo la suddetta sanzione sarà applicata dalla Stazione Appaltante esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 83 comma 9 del Codice sarà attivato in esito alla seduta pubblica di apertura delle buste A.

Al concorrente sarà assegnato un termine non superiore a sei giorni e comunque non inferiore a quattro giorni per fornire le regolarizzazioni / integrazioni necessarie unitamente alla comprova dell'avvenuto pagamento della sanzione.

Si considererà integrata la fattispecie dell'irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, nelle ipotesi di:

- mancanza della dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 80 del Codice. E' inoltre richiesta la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001. (Parte III dell'allegato 2 "DGUE")

Si precisa che - relativamente alla presente procedura ed in accoglimento al principio di semplificazione affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria del 30 luglio 2014, n. 16 - si riterrà sufficiente ai fini delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, un'unica e sintetica dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di

esclusione di cui all'art. 80 del Codice, senza necessità di specificazione delle singole cause ostative di partecipazione alla gara. Per quanto riguarda l'indicazione nominativa dei legali rappresentanti, direttori tecnici e degli altri soggetti (persone fisiche) di cui al citato art. 80 comma 3 del Codice, si rinvia a quanto richiesto nella successiva Sezione III, ove si chiarisce che la mancata indicazione di tali nominativi (da rendersi preferibilmente tramite utilizzo dell'Allegato 3 "ulteriori dichiarazioni") non è qualificata come irregolarità essenziale, fermo restando l'obbligo del concorrente di esplicitare tali informazioni su richiesta della stazione appaltante.

- qualora uno degli operatori economici, a qualunque titolo partecipante alla procedura in oggetto, si trovi invece in una o più delle condizioni di cui all'art 80 comma 1 o comma 5 del Codice dovrà essere presentata la documentazione o comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni utili e necessarie alla Stazione appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 7 e 10 del Codice. In particolare in caso di condanna dovranno essere riportati gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti. Tali informazioni potranno essere fornite tramite compilazione degli specifici campi presenti nel DGUE (Allegato 2) ovvero tramite ulteriore documentazione/dichiarazione.

- qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 186-bis del RD 267/1942 (legge fallimentare) - concordato con continuità aziendale (art 110 del Codice):

[nel caso in cui non sia ancora stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del tribunale di cui all'art 186-bis comma 4 della legge fallimentare. Tale ipotesi ricorre tanto nel caso di concorrente che, al momento della partecipazione alla presente procedura di gara, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale quanto nel caso di domanda di ammissione al concordato "in bianco" di cui all'art 161 comma 6 con riserva di produrre l'ulteriore documentazione, ivi compreso il piano di continuità aziendale, entro il termine stabilito dal giudice con decreto;

[nel caso in cui sia già stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del giudice delegato di cui all'art 110 comma 3 del Codice nonché dell'eventuale dichiarazione di altro operatore ausiliario nel caso in cui l'ANAC, ai sensi del comma 5 del citato art 110, abbia subordinato la partecipazione alla procedura alla presenza di un operatore ausiliario.
- la mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economicofinanziaria e tecnico-professionali di cui al paragrafo 12. Tale informazione deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della Busta A, qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1 né della parte IV del DGUE, verrà attivato il soccorso istruttorio con sanzione.

In caso di avvalimento:

- la mancanza del contratto di avvalimento;
- la mancanza in tutto o in parte delle dichiarazioni / documentazioni di cui al comma 1 dell'art. 89 del Codice (quindi anche l'ipotesi di mancata presentazione di specifico DGUE a firma dell'ausiliario oltre che della dichiarazione di cui all'Allegato 4, sempre a firma dell'ausiliario).
- E', in ogni caso, fatto salvo quanto stabilito al punto 2) della precedente Sez. I.1 del presente paragrafo 3BIS per cui la mancanza della dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento e/o del nominativo del l'ausiliario, per operatori economici altrimenti privi dei requisiti necessari, poiché afferisce al possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.

Per quanto riguarda la cauzione provvisoria:

- la mancanza della cauzione provvisoria;
- la mancanza della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, vale a dire dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
- la mancanza del documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A. Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del DPR n. 445/2000 sia perché

l'allegazione di copia del documento di identità è già richiesta all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa.

- la mancanza della procura nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta "A" e/o l'offerta tecnica, e /o l'offerta economica siano firmati da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora le dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa (busta A).

La mancanza della sottoscrizione:

-delle dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta A di cui al successivo paragrafo 14 della presente disciplinare di gara oppure la sottoscrizione della suddette dichiarazioni/documenti con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.

Relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente - deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione è lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirla ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese, configurando la fattispecie dell'irregolarità essenziale.

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta in originale, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le dichiarazioni sono contenute, atteso che tale eventuale incombente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno delle dichiarazioni, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto dichiarato e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

- (in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice): la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L'individuazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della Busta A, qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1 né della parte II lett A) del DGUE verrà attivato il soccorso istruttorio con sanzione.
- (in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice): la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice e del possesso – per le rispettive quote - dei requisiti speciali di cui al paragrafo 12 che questi sono chiamati a possedere.

Se il consorzio stabile intende eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del DPR 207/2010 -disposizioni ancora in vigore in base all'art 216 comma 14 del Codice) ed abbia tuttavia omesso di esplicitare tale intenzione, la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre con le rispettive dichiarazioni di cui sopra, non sarà considerata irregolarità essenziale con applicazione della sanzione pecuniaria. In tal caso tuttavia il consorzio stabile è tenuto obbligatoriamente a confermare espressamente l'intenzione di eseguire le prestazioni con la propria struttura e non per tramite di propri consorziati. Nel caso in cui, invece, il consorzio stabile intendesse eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto per tramite di propri consorziati omettendo, in sede di offerta, di indicare tale intenzione unitamente all'indicazione dei consorziati esecutori, ricorrerebbe l'ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice.

- (in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o **GEIE** di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 45, comma 2 del Codice):

- (in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, primo periodo, del Codice) la mancanza della dichiarazione con la quale si specifica chiaramente il tipo di raggruppamento o consorzio or dinario che si intende costituire (orizzontale, verticale o misto);
- (*in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, ecc. già costituiti) la circostanza che non emerga dai mandati collettivi,* dagli statuti o atti costitutivi, dai contratti di rete o da altra documentazione prodotta il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE che si è già costituito (orizzontale, verticale o misto) o di che tipo di rete di impresa si tratti.

ULTERIORI INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI (RTI. consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f), e g) dell'art. 45, comma 2, del Codice).

Rappresentano irregolarità essenziali che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art 83 del Codice:

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti:

- la mancanza mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, o atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di GEIE:

- la mancanza dell'atto costitutivo del GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:

- la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio delle mandanti (dichiarazione inserita all'interno della domanda di cui all'Allegato 1)

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- la mancanza della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle guote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di

(o, in alternativa)

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

Come, invece, prescritto alla precedente Sez I.1 costituisce causa di immediata esclusione dalla gara <u>la mancata indicazione</u> - nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

Alla luce di quanto stabilito dall'ANAC al punto 2, dell'art. 2.3 della Determinazione n. 1, dell'8 gennaio 2015 << ... omissis ... I'obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI non sussiste più per i servizi e le forniture ma permane esclusivamente per i lavori, in forza del novellato art. 92 del Regolamento ... omissis ... >> disposizione ancora operante ai sensi dell'art 216 comma 14 del Codice. Pertanto, relativamente alla presente gara le indicazioni:

(in caso di RTI costituiti o costituendi) delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;

(in caso di Consorzi ordinari costituiti o costituendi) della quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;

(in caso di Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

si considerano appartenenti al gruppo degli **elementi essenzial**i in mancanza dei quali verrà attivato il soccorso istruttorio con sanzione ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice.

Si precisa che la mancanza delle dichiarazioni richieste nel presente paragrafo, Sez. II, non comporteranno l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice qualora i relativi contenuti siano desumibili da altra documentazione prodotta dai concorrenti stessi nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.

Si precisa inoltre che in ogni caso, il "soccorso istruttorio, non può essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito (generale o speciale) o condizione di partecipazione, mancante o non posseduti alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, ovvero di un documento necessario alla partecipazione alla procedura non costituito entro tale data.

Paragrafo 3 bis -Sezione III Altre dichiarazioni la cui mancanza, incompletezza o irregolarità non costituisce irregolarità essenziale (art 83 comma 9 quinto periodo del Codice)

Sez III. Altre dichiarazioni, la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nelle precedenti sezioni Sez I.1, Sez I.2.a), Sez I.2.b) e Sez II, saranno considerate come "irregolarità formali o mancanze o incompletezze di dichiarazioni non essenziali" (tertium genus) che non comportano la comminazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art 83 comma 9 quinto periodo del Codice. Fermo restando l'obbligo, in capo al concorrente, nel caso di richiesta di integrazione da parte della Stazione Appaltante, di fornire le integrazioni nei tempi e modi richiesti a pena di esclusione (art 83 comma 9, quinto e sesto periodo).

Dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale:

- l'indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti al successivo paragrafo 14.3 del presente disciplinare di gara, in cui viene tra l'altro richiesta l'individuazione nominativa dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice; in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e l'indicazione dell'esatta ragione sociale di tutte le imprese fusesi, incorporate, acquisite nel/dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara [Allegato 3].
- l'indicazione dei soggetti di cui all'art 85 del D Lgs 159/2011 ad eccezione dei familiari conviventi in quanto il presente appalto, ai sensi dell'art 91 comma 1 lett a) del DIgs 159/2011, è inferiore alle soglia comunitaria [Allegato 3]
- (Per le sole cooperative) la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative; [Allegato 1]
- la dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara (successivo paragrafo 14.1.3 n. 9); [Allegato 1]

(Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice relative alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria):

- la dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesi per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice (successivo paragrafo 14.8). [Allegato 1]
- la dichiarazione dei mezzi che il Comune di Ravenna dovrà utilizzare per le comunicazioni d'ufficio nei confronti dell'operatore economico (paragrafo 14.1.3 n. 5); [Allegato 1]
- la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (paragrafo 14.1.3 n. 7);[Allegato 1]
- la mancanza dell'accettazione delle condizioni generali e particolari del contratto (paragrafi 14.1.3 n. 4 e 8 e 1.7) [<u>Allegato 1</u>]
- la mancata allegazione del documento PASS_{OE} oppure la presentazione di un PASS_{OE} non conforme od irregolare ai sensi dell'art 2 comma 3.2 della delibera 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC) come aggiornata con deliberazione ANAC 157 del 17.02.2016 (paragrafo 14.6). La presentazione di un PASS₀ non conforme o l'omessa presentazione del PASS_{OE} comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare e presentare il PASS_{OE} entro il termine non inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta della stazione appaltante. Nel caso in cui l'operatore economico, in maniera immotivata, non presenti la regolarizzazione o la presenti in modo non corretto lo stesso sarà escluso. Nel caso si verifichino banali errori materiali nella regolarizzazione sarà concesso ulteriore termine di giorni 5 per il completamento della regolarizzazione stessa.
- la mancanza, fra la documentazione amministrativa, della ricevuta del pagamento del contributo previsto in favore dell'ANAC.
- le **non conformità della cauzione provvisoria** che non costituiscono irregolarità essenziali ai sensi di quanto stabilito nella precedente Sezione II. In proposito la stazione appaltante/commissione di gara, si riserva la decisione di stabilire in quale fase della procedura richiedere le eventuali regolarizzazioni di cui al presente punto in relazione alle opportune valutazioni in merito alla economicità e proporzionalità del procedimento;
- l'eventuale dichiarazione che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del Codice, regolarmente iscritto al nuovo Albo Unico di cui all'art. 106 del T.U.B. previsto a seguito della modifica apportata allo stesso T.U.B. dall'art. 28, comma 1 del D. Lgs. 169/2012 (Allegato 1).

4. Pubblicazione della documentazione di gara

4.1 La documentazione di gara è in **pubblicazione dal 12.12.2016 al 2.3.2017** sul sito internet: http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato_e, fatta eccezione per gli elaborati progettuali, all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna.

Relativamente agli elaborati progettuali si puntualizza che tali documenti informatici non assumono tuttavia valore legale. Per consultare i documenti originali analogici rivolgersi al U.O. Strade Centro/sud e Ciclo Idrico Integrato - Tel. +39 0544-482720. In tale occasione sarà anche possibile, per chi lo volesse, attivarsi per l'ottenimento di una copia analogica degli elaborati progettuali, secondo le indicazioni fornite dai tecnici della stessa U.O. Strade Centro/sud e Ciclo Idrico Integrato.

5. Chiarimenti

- 5.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura contattando il RUP ing. Fulvio Cundari: tel. +39 0544 482849 oppure via mail all'indirizzo mail:fcundari@comune.ra.it . Eventuali quesiti dovranno pervenire perentoriamente entro il **18.2.2017.** Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- **5.2** Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno 6 giorni naturali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet indicato al precedente paragrafo 4.1.

6. Modalità di presentazione della documentazione

- **6.1.** L'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta utilizzando il modello di cui all'**Allegato 1, redatto** in **bollo**, del presente disciplinare di gara, secondo le prescrizioni ivi contenute.
- **6.2.**Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in carta semplice.
- 6.3. Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando preferibilmente il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'Allegato 2.
- **6.4.** L'istanza di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:
- a. devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata la relativa procura o la copia conforme all'originale della stessa;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza;
- d. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
- **6.5.** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 6.6. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 6.7. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.3 potranno essere redatte sui modelli indicati nel precedente paragrafo del disciplinare di gara relativo alle premesse, messi a disposizione della Stazione Appaltante;
- 6.8 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, così come disciplinato dal precedente paragrafo 3BIS sezione II, potrà essere sanata ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell'uno per mille dell'importo stimato dell'appalto (al netto del solo valore delle opzioni, ove presenti). Le irregolarità essenziali, ai fini di quanto previsto dall'art 83 comma 9 secondo periodo del Codice, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi ritenuti essenziali così come meglio chiarito nel precedente paragrafo 3BIS sez II. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
- **6.9.** La sanatoria di cui al precedente paragrafo 6.8 dovrà avvenire entro un termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante e da questa comunicato all'operatore economico. Contestualmente alla documentazione attestante tale sanatoria l'operatore economico dovrà produrre il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
- **6.10.** In caso di inutile decorso del termine perentorio di cui al paragrafo 6.9, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- 6.11. Ai sensi e per gli effetti dell'art 83 comma 9 quinto e sesto periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 83 comma 9 secondo periodo del Codice. Tali casi sono meglio chiariti nel precedente paragrafo 3BIS sez III;
- 6.12. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Comunicazioni

7.1 Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 5 (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni relativi alla procedura di gara tra la stazione appaltante e gli operatori economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'operatore economico, come risultante dal certificato C.C.I.A. o di altro indirizzo di Pec dell'operatore economico dallo stesso indicato.

I concorrenti in caso di temporanee problematiche nell'utilizzo della posta elettronica certificata sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante via fax al n. 0544-482472, mentre le eventuali modifiche dell'indirizzo PEC intervenute in sede di svolgimento della procedura di gara dovranno essere comunicate alla stazione appaltante via PEC. Diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- 7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

- 7.4 Alcune comunicazioni, relative alla presente procedura, di interesse generale saranno rese tramite pubblicazione sul sito internet del Comune alla pagina Amministrazione Trasparente, così come previsto dall'art 29 del Codice.
- 7.5 Al fine di evitare disguidi o ritardi nel recapito della corrispondente e delle comunicazioni da parte degli uffici competenti in relazione alla presente procedura di appalto si chiede ai concorrenti di inviare le proprie comunicazioni esclusivamente all'indirizzo pec: comune.ravenna@legalmail.it indirizzando la comunicazione all'attenzione del Servizio Appalti e Contratti.

8. Subappalto

- **8.1** Ai sensi dell'art 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto parte delle opere oggetto del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:
 - a) il concorrente indichi nell'atto dell'offerta le parti di opere e prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
 - b) il concorrente dimostri, al momento della richiesta di autorizzazione del subappalto, l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- **8.2.** Si precisa che la quota percentuale sub appaltabile deve essere complessivamente contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo.
- 8.3. La stazione appaltante, solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13 del Codice, procederà al pagamento diretto del subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso esequite, nei limiti e secondo le forme previste dall'art 49 del Capitolato Speciale di Appalto – norme contrattuali. Nei restanti casi i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanziate, emesse dai subappaltatori.
- 8.4 La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per l'esecuzione delle opere di cui alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG6 in relazione alla quale il partecipante non possieda in proprio i requisiti ("subappalto necessario"), come meglio specificato al successivo paragrafo 12.5, comporta l'esclusione immediata dalla gara. Alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 9 del 7.10.2015, non viene invece richiesta obbligatoriamente l'indicazione del nominativo del subappaltatore. Pertanto, pur avendo recepito nella presente procedura il modello DGUE pubblicato sulla GURI n. 174 del 27/7/2016, che con nota (37) alla parte IV Sezione C richiede la presentazione di specifico DGUE anche da parte del subappaltatore cui il concorrente fa affidamento per il possesso del requisito di qualificazione richiesto per la categoria scorporabile, l'indicazione del nominativo del subappaltatore e/o la presentazione da parte dello stesso di specifico DGUE, è da considerarsi facoltativa da parte dell'offerente e quindi le eventuali omissioni non saranno oggetto di soccorso istruttorio. Resta fermo, per l'aggiudicatario, quanto previsto dall'art 105 del Codice per l'autorizzazione del subappalto nella fase esecutiva del contratto.
- 8.5 Ai sensi dell'art 105 del Codice, trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, non è richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori.

Resta inteso che il subappalto, sarà autorizzato nel rispetto di quanto previsto dall'art 105 del Codice.

9. Ulteriori disposizioni

- 9.1. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.
- 9.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

- 9.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di cui al successivo paragrafo 23.4, che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice.
- 9.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 9.6 omissis

9.8 omissis

9.9 Nei casi indicati all'art 110, comma 1 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

9.10 omissis

- 9.11 Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
- **9.12** La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso a tutti i soggetti invitati con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla prima data prevista senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riquardo.

9.13 omissis

- **9.14** Per la contabilizzazione dei lavori e la disciplina economica dell'appalto si osserva quanto dettato nel Capitolato Speciale d'Appalto parte normativa.
- **9.15** Si precisa che la Stazione Appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A". (si veda anche par. 14.1.3 n. 9)
- **9.16** Si informano i concorrenti che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui alla presente lettera di invito. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona del dirigente del Servizio Strade **ing. Anna Ferri**. Il responsabile del trattamento è il RUP, **ing. Fulvio Cundari**.

10. Cauzioni e garanzie richieste

10.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2%** dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad € **12.042,75**= **[dodicimilazeroquarantadue/75]**.

10.2. La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente:

- **a.** in <u>titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato</u>, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- **b.** con<u>assegno circolare non trasferibile</u> intestato al Comune di Ravenna, Servizio Appalti e Contratti, Piazza del Popolo, 1, Ravenna;
- c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet della Banca d'Italia (qualora il fideiussore sia una banca o un intermediario finanziario) e dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS (qualora il fideiussore sia un'assicurazione). Saranno ammesse alla presente procedura solo fideiussioni rilasciate da soggetti risultanti iscritti nel nuovo albo ex art 106 TUB.
- **10.3.** In caso di prestazione della cauzione provvisoria con <u>assegno o in titoli del debito pubblic</u>o, dovrà essere presentata anche una <u>dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto,</u> di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente <u>l'impegno verso il concorrente a rilasciare</u>, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, <u>garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva prevista dall'art 103 del Codice in favore della stazione appaltante.</u>

- 10.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo redatti secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, e dovrà:
 - 1) (in caso di documento analogico) essere prodotta in originale; (in caso di documento digitale) essere prodotta in copia cartacea dichiarata conforme all'originale digitale. In quest'ultimo caso dovranno anche essere indicate le modalità e l'indirizzo internet nel quale è possibile acquisire l'originale firmato digitalmente;
 - 2). riportare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con la quale il soggetto, persona fisica, che ha sottoscritto la garanzia fideiussoria attesta di essere legittimato - riportando anche gli estremi dei relativi atti (procure, ecc.) - al rilascio di garanzie fideiussorie di tipologia ed importo come quella prodotta e sottoscritta. In alternativa può essere prodotta anche l'autentica della sottoscrizione;
 - 3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - 4) avere validità per **300 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
 - 6) anche in caso di aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si richiede che la garanzia sia intestate a tutti i soggetti dell'aggregazione di rete, del consorzio ordinario o del GEIE;
 - 7) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore della stazione appaltante valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).
- 10.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- 10.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
- 10.7. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.
- 10.8. Si precisa che:
- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione (determinazione A.V.C.P. n. 44 del 17.09.2000);
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in RTI misto, ai sensi dell'art. 48 comma 6 ultimo periodo del Codice, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento misto siano in possesso della/e certificazione/i, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della sola prestazione (principale o secondaria) per la quale tutte le imprese raggruppate e/o raggruppande per la prestazione stessa sia/siano in possesso della/e certificazione/i di cui all'art 93 comma 7 del Codice.
- d. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

11. Versamento della contribuzione a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € **70,00=[euro settanta//00]**, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC del 22.12.2015.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 quinto periodo del Codice senza applicazione della sanzione pecuniaria.

12. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

12.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei sequenti requisiti:

12.1.1 iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenze secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

12.1.2 Relativamente alla categoria prevalente OG3, attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento, la qualificazione nella categoria OG3 e classifica adeguata ai lavori da assumere.

Categoria scorporabile OG6

Il possesso dei requisiti per la categoria scorporata OG6, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni superiore a 150.000= euro, è provato dal possesso di regolare attestazione SOA nella predetta categoria di lavorazioni, con classifica adeguata ai lavori da svolgere.

Relativamente alla categoria scorporabile OG6 a qualificazione obbligatoria, si precisa quanto segue:

- lavorazioni relative alla categoria scorporabile OG6 - a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Pertanto, qualora l'operatore economico, direttamente oppure tramite impresa mandante in caso di concorrente riunito in raggruppamento, <u>non possieda</u> in tutto o in parte, i requisiti di qualificazione per la predetta categoria OG6 – come sopra specificati - dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "necessario").

In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. La qualificazione non posseduta con riferimento alla categoria OG6 deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. 207/2010.

Si ribadisce, al riguardo, che nella presente procedura di affidamento (come già prescritto al precedente paragrafo 3BIS – Sez. I), la mancata indicazione della volontà di subappaltare le lavorazioni di una categoria scorporata a qualificazione obbligatoria, qualora l'operatore economico offerente sia privo delle relative qualificazioni, costituisce causa di immediata esclusione senza possibilità di essere sanata, coerentemente a quanto sostenuto dall'ANAC nella Determinazione n. 1 del 8 gennaio 2015, che viene recepito nella presente lex specialis.

In applicazione dell'art 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee quida ANAC di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo, per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati, del DPR 207/2010.

12.2 I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

12.3. (INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

- 12.3.1 Il requisito di cui al precedente punto 12.1.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:
- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalla imprese indicate come esecutrici.
- 12.3.2 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo **orizzontale**, il requisito economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesto al precedente punto 12.1.2 deve essere posseduto dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
- 12.3.3 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti

dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

- 12.3.4 I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo **misto** (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).
- 12.3.5 Nel caso di consorzio di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice il requisito economico-finanziario e tecnicoorganizzativo richiesto al precedente punto 12.1.2 deve essere posseduto direttamente dal consorzio ai sensi dei quanto previsto dall'art 47 del Codice.

AVVALIMENTO

12.4 In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete di cui all'art. 45 può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal disciplinare di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

SUBAPPALTO QUALIFICATORIO

12.5 Subappalto necessario (qualificatorio in sede di gara)

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria intenda qualificarsi, tramite subappalto è obbligato ad indicarlo in sede di istanza di partecipazione. Pertanto, qualora il concorrente, singolo o raggruppato, sia qualificato per la categoria prevalente ma non possegga la qualificazione per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, è obbligato ad indicare in sede di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio, la volontà di subappaltare l'intera esecuzione delle lavorazioni ricondotte a tale categoria per la quale non possiede i requisiti richiesti. Ai sensi dell'art 92 comma 1 del Regolamento i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad inserire nel sistema AVCPASS i file firmati digitalmente relativi alla documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese - qualora si tratti di documenti non acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante presso pubbliche amministrazioni - entro 10 giorni dalla richiesta.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 13.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 12:30 del giorno 2.3.2017, esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna – Italia. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 13.2. É altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere) il plico. Tale consegna dovrà essere effettuata esclusivamente, pena l'esclusione dalla gara, presso l'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio esternalizzato non è retto da pubblici dipendenti) l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti. Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 13.3. I plichi esterni devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e idoneamente sigillati e devono recare all'esterno – oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni), le indicazioni relative all'oggetto della gara ed in specifico:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE NOVARA, GOITO E VILLAFRANCA A SAN ZACCARIA - CIG: 6827876D82 - NON APRIRE CONTIENE OFFERTA.

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

- 13.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
- 1) A Documentazione amministrativa;
- 2) B Offerta tecnica;
- 3) C Offerta economica.
- 13.5. la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.
- 13.6. saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14. Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa

Nella busta A – Documentazione amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:

14.1. istanza di partecipazione – redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

- 14.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio. Potrà pertanto essere presentato un unico documento, riportante i dati di tutti i soggetti, e sottoscritto contestualmente da tutti i legali rappresentanti, ovvero ogni componente il raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito dovrà presentare propria dichiarazione (un Allegato 1 per ciascun componente).
- 14.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- 14.1.3. L'istanza di partecipazione di cui sopra (da redigersi preferibilmente tramite allegato 1) dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:
- 1. (qualora si tratti di soggetto con idoneità plurisoggettiva) dichiara la conformazione del concorrente medesimo ed indica le quote dei requisiti di cui al precedente paragrafo 12 possedute da ciascun soggetto del raggruppamento, consorzio, GEIE ecc. e l'eventuale ricorso all'avvalimento.
- 2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria offerta.
- 3. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento adottato dalla stazione appaltante, con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28/01/2014 pubblicato sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-disciplinare-e-codice-disciplinare-ecomportamento/Codice-di-comportamento-nazionale-e-Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Ravenna e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- 4. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- 5. indica il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ed eventualmente l'indirizzo posta elettronica non certificata per le altre comunicazioni;
- 6. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;
- 7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- 8. accetta le condizioni generali e particolari di contratto. Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare: di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare, tutti gli elaborati progettuali, nonché le eventuali risposte fornite dalla Stazione Appaltante con riferimento alla presente procedura e, comunque, di tutte le disposizioni che contengono la fase esecutiva del contratto; - aver preso esatta cognizione della natura del contratto della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dei lavori/attività, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; -di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; - di accettare i vincoli esecutivi di cui al precedente paragrafo 1.7.
- 9. Dichiara di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 la facoltà di "accesso agli atti" - la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure dichiara di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di non autorizzare l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica e/o dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
- 14.2 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale si invitano i concorrenti ad utilizzare il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice [allegato anche, per facilitare i concorrenti stessi, in formato editabile al presente disciplinare di gara: (Allegato 2)]. I concorrenti per la compilazione del DGUE dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016.
- Il DGUE dovrà essere fornito dall'operatore economico singolo e da tutti i soggetti facenti parte del consorzio/raggruppamento/GEIE/rete di impresa, in caso di partecipazione alla procedura di appalto insieme ad altri soggetti (consorzio/raggruppamento/GEIE/rete di impresa), nonché dall'ausiliario in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento. Mentre in caso di subappalto qualificatorio, come specificato anche nel precedente paragrafo 8.4 la produzione del DGUE da parte del subappaltatore, così come l'indicazione del nominativo, è facoltativa.

Con la presente dichiarazione sostitutiva (DGUE):

- 14.2.1 il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art 80 del Codice né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all'art 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ed in specifico:
- a. che a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice non sussistono i motivi di esclusione di cui al primo comma dello stesso art. 80 (art. 80, comma 1, del Codice);
- b. che non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del Codice e che non sono state emesse comunicazioni o informazioni antimafia interdittive ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. in vigenza a proprio carico (art. 80, comma 2, del Codice):
- c. che non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice (art. 80, comma 4, del Codice);

- **d** di non aver co
- **d.** di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c) del Codice);
- e. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);
- **f.** di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);
- **g.** di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice):
- **h.** che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g) del Codice);
- i. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h) del Codice);
- j. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i) del Codice);
- k. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera I) del Codice;
- **I.** ai sensi e per gli effetti di cui all'**art. 80, comma 5, lettera m)** del Codice se si trova o meno, rispetto ad altro concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- **m.** che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.A.C., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del Codice).
- **n.** che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. **53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165** (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
- 14.2.2 Nel caso in cui l'operatore economico, tenuto a rendere la dichiarazione di cui al precedente punto, relativo alle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice, incorra in una o più delle condizioni di cui al comma 1 e/o 5 del citato art 80, dovrà presentare la documentazione o comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni utili e necessarie alla Stazione appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 7 e 10 del Codice. In particolare in caso di condanna dovranno essere riportati: gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett. da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti. Si precisa che l'istituto del self-cleaning previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del Codice, non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa. Si ribadisce inoltre che, la mancanza delle informazioni/documenti sopra indicati, costituirà irregolarità essenziale, sanabile mediante l'attivazione del soccorso istruttorio e il pagamento della correlata sanzione pecuniaria (art. 3 bis del presente disciplinare di gara).
- 14.2.3 Nei casi di cui all'art 110 comma 3 del Codice:
 - 1) il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di

autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];

2) il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art 110 comma 5 del Codice;

(oppure)

- 2)nel caso di cui all'art 110 comma 5 del Codice:
- a) dichiarazione con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- b) dichiarazione redatta utilizzando il DGUE (Allegato 2) dall'impresa ausiliaria con la quale attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- c) dichiarazione sostitutiva (potrà essere utilizzato l'Allegato 4) con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art 80 comma 5 del Codice:
- d) dichiarazione sostitutiva (potrà essere utilizzato l'Allegato 4) con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art 45 del Codice;
- e) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art 80 comma 5 del Codice;
- 14.2.4 il concorrente attesta il possesso dei requisti richiesti per l'accesso alla presente procedura (si rimanda al **precedente paragrafo 12)** ed in specifico:
 - a) parte IV Sezione A del DGUE (Allegato 2) attesta l'iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi dell'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto. Per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
 - b) parte II Sezione A del DGUE (Allegato 2) attesta, il possesso, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nelle categorie e classifiche adequate ai lavori da assumere;
- 14.3 dichiarazioni sostitutive integrative rispetto all'Allegato 2 (DGUE), rese ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo il modello di cui all'<u>Allegato 3</u>, con la quale il concorrente dichiara:
- 1. i nominativi e relative generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, ivi comprese le relative cariche e nel caso di soggetti cessati la data di cessazione dalla carica stessa e tutti i nominativi e generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e carica) dei soggetti di cui all'art 85 del Dlgs 159/2011 ad esclusione dei familiari conviventi (ove non già rientranti nell'elenco dei nominativi di cui all'art. 80 comma 3 del Codice).
- 2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanza del 21/11/2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 3.2.
- 3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del DL n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs 21/11/2007 n. 231)
- 4. (nel caso di impresa che abbia presentato ricorso per concordato con continuità aziendale) dichiarazione con la guale il concorrente attesa di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]
- 5. (solo per le cooperative) di essere regolarmente iscritti nell'apposito Albo delle società cooperative presso la competente CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;
- 6. La dichiarazione relativa all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio e l'indicazione delle relative posizioni/matricole INPS, INAIL e ove prevista Cassa Edile.

14.4. Si precisa che:

- 1. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 2. le attestazioni di cui al presente paragrafo, punti 14.2.1, 14.2.2 e 14.3, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- 3. le attestazioni di cui al presente paragrafo punti 14.2.1, 14.2.2 e 14.3 devono essere rese anche dal soggetto ausiliario con la sola esclusione delle dichiarazioni di cui al punto 14.2.3 n. 4, qualora l'operatore economico abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento;
- 4. le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice (paragrafo, punto 14.2.1) devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i membri del consiglio di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio). Per l'esatta individuazione dei soggetti cui fare riferimento rispetto alla propria specifica natura giuridica ed asseto societario si rinvia al paragrafo I del Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016
- 5. l'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1, (paragrafo punto 14.2.1) deve essere resa anche per ciascuno dei soggetti di cui al punto precedente, cessati nella carica nell'anno precedente la data di L'attestazione del requisito di cui al presente punto può anche essere resa personalmente dai soggetti cessati dalle cariche sopra indicate. L'esclusione o il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
- 6. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
- 7. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 4) e 5) possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (preferibilmente utilizzando l'Allegato 2bis), oppure possono essere rese dal rappresentante legale del concorrente (preferibilmente nel DGUE) in ogni caso con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono da parte del legale rappresentante del concorrente (da indicare preferibilmente nell'Allegato 3). Analogamente, possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (sempre utilizzando preferibilmente l'Allegato 2bis), la dichiarazione che non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del Codice e che non sono state emesse comunicazioni o informazioni antimafia interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. a proprio carico (vedi precedente paragrafo 14.2.1, lett. b)) e la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera I) del Codice (vedi precedente paragrafo 14.2.1, lett. k), qualora tali dichiarazioni non siano fornite dal legale rappresentante dell'operatore economico per i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, nell'Allegato 3.

L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato al precedente paragrafo 3BIS Sez. III, qualora non fornita, dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante senza applicazione della sanzione dovuta per soccorso istruttorio.

8. Come indicato al precedente punto 14.3.1, viene richiesta (preferibilmente tramite l'Allegato 3) l'indicazione dei nominativi di soggetti di cui all'art 85 Dlgs 159/2011 (ad esclusione dei familiari conviventi) ed in specifico: per le società di capitali, anche consortili, i nominativi di tutti i componenti l'organo di amministrazione, di ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, oppure gualora detenga una partecipazione inferiore al 10% che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%, i nominativi dei soci o consorziate per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; i nominativi di tutti i soggetti membri del collegio sindacale (sia effettivi e che supplenti), nonchè di tutti i soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all'art 6 comma 1 lett b) del Dlgs 231/2001. L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato al precedente paragrafo 3BIS Sez. III, qualora non fornita, dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante senza applicazione della sanzione dovuta per soccorso istruttorio.

- **14.5** in caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:
- a. dichiarazione sostitutiva (allegato 1 e/o Allegato 2 DGUE) con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale (art 83 comma 1 lett b) e c) – economico-finanziari, tecnico-professionali di cui al precedente paragrafo 12) per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (l'omessa indicazione dei requisiti speciali per i quali si intende ricorrere all'avvalimento e/o dell'impresa ausiliaria non possono essere sanate in alcun modo).
- b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (Allegato 2-DGUE);
- 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Allegato 4);
- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice (Allegato 4);
- 4) fornisce le dichiarazioni di cui al precedente punto 14.3 (Allegato 3), con l'eccezione di quella al punto 14.3.4.
- c. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
- 14.5 BIS (nel caso di subappalto necessario o obbligatorio) il concorrente indica che per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OG6, non essendo in possesso dei requisiti richiesti, intende ricorrere al subappalto. (Allegato 1) e/o Allegato 2 - DGUE Parte IV Sezione C n. 10);
- 14.5 TER (nel caso di subappalto non necessario o non obbligatorio) il concorrente indica se intende sub appaltare parte del contratto a terzi, nonché elenca le prestazioni o lavorazioni che intende sub appaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale. (Allegato 1) e/o Allegato 2 - DGUE Parte II Sezione D).
- 14.6 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP e successive modificazioni (deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016) relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.
- 14.7 DOCUMENTO ATTESTANTE LA PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA di cui all'art. 93 del Codice ed al precedente paragrafo 10. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art 93 comma 8 del Codice deve essere obbligatoriamente allegato, anche l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (qaranzia definitiva) di cui all'art. 103 del Codice.
- 14.8 Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art 93 del Codice, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice
- 14.9 ATTESTAZIONE IN ORIGINALE DELL'AVVENUTO SOPRALLUOGO rilasciata dal competente Ufficio della stazione appaltante. Il sopralluogo dovrà essere effettuato con le modalità e nel periodo indicati nel presente disciplinare. Si precisa che, fermo restando l'obbligo previsto a pena di esclusione, di effettuazione del sopralluogo con le modalità indicati nel presente disciplinare, la mancata produzione del certificato non comporterà l'esclusione dalla gara, purché risulti agli atti della stazione appaltante che l'operatore economico offerente ha effettuato il sopralluogo stesso con le modalità prescritte.

14.10 RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC DI EURO € 70,00=[EURO SETTANTA//00].

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per l'importo e secondo le modalità di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 14.11. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- 14.12. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- 14.13. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- 14.14. dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art 92, comma 2, del Regolamento, la quota di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici raggruppati.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 14.15. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- 14.16. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art 92, comma 2, del Regolamento, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

14.17. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
- il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto) e, ai sensi dell'art 92, comma 2, del Regolamento, la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio

- 14.18 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 14.19 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- 14.20 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- **14.21.** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- 14.22 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

14.23 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

- **14.23** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

adeguate ed esaustive motivazioni.

Contenuto della Busta B – "Offerta tecnica"

- 15.1. La Busta B deve contenere una RELAZIONE TECNICA concernente l'offerta tecnica relativa ai criteri di valutazione di natura qualitativa A e B, che complessivamente dovrà avere una lunghezza di n. 3 (tre) facciate in formato A4, così suddivisa:
- la relazione relativa ai paragrafi di cui ai **sub-criteri di valutazione A1 e A2**, dovrà avere una lunghezza massima complessiva di n. 1 facciata di un foglio formato A4.
- la relazione relativa al paragrafo di cui al **sub-criterio di valutazione A3**, dovrà avere una lunghezza massima complessiva di n. 1 facciata di un foglio formato A4.
- la relazione relativa ai paragrafi di cui ai sub-criteri di valutazione B1 e B2, dovrà avere una lunghezza massima complessiva di n. 1 facciata di un foglio formato A4.
- 15.2 Le offerte tecniche, pena l'esclusione, non dovranno contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità dei ribassi offerti dal concorrente.
- 15.3 La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo insieme comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, del contenuto riferito all'offerta di uno o più criteri di valutazione, comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.
- 15.4 Le facciate delle offerte tecniche di cui sopra devono essere numerate progressivamente. Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.
- Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le suddette offerte tecniche con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al successivo paragrafo 18, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, con riferimento a ciascuna di esse, le prime 3 facciate, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata.

Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

- 15.5 Le offerte tecniche di cui sopra di cui sopra dovranno essere datate e sottoscritte in calce dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nelle busta A.
- 15.6 Sulla base di quanto offerto nella relazione di cui sopra, articolata nei paragrafi indicati, la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai corrispondenti criteri di valutazione della tabella di cui al paragrafo 18 del presente disciplinare.
- 15.7 Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione dalla procedura**, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE.

15.8 Si precisa che – come previsto e disciplinato all'articolo 3-bis del presente disciplinare - al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art 53, comma 5, lett. a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova. Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.

16. Contenuto della Busta C - Offerta economica

16.1. Nella Busta C – Offerta economica deve essere contenuta:

- a) dichiarazione relativa all'offerta economica (da redigere in conformità al modello Allegato 5), contenente l'indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, espresso in cifre e in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell'appalto; il prezzo globale offerto, deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara.
- b) dichiarazione contenente la quantificazione dei costi per la sicurezza aziendale (Allegato 5);
- c) lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo nonché i prezzi unitari offerti.
- d) <u>Allegato 6 Offerta tecnica relativa al criterio di valutazione C</u>, contenente l'offerta tecnica di natura quantitativa relativa al criterio di valutazione C di cui alla tabella del successivo paragrafo 18.

La documentazione di cui al presente paragrafo 16.1 lettere a), b), c) e d) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva: l'offerta economica (lettera a); la dichiarazione dei costi per la sicurezza aziendale (lettera b); la lista delle categorie di lavorazioni e forniture (lettera c) e le dichiarazioni di cui all'Allegato 6, **dovranno essere sottoscritti,** con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione al paragrafo 14.1 (legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, aggregazione o consorzio).

16.2. La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente (nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno raggruppamento, aggregazione o consorzio) o da suo procuratore e le singole pagine non possono presentare correzioni che non siano da lui stesso, ad una ad una espressamente sottoscritte per conferma.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Si precisa che la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, deve essere vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento e deve essere composta da sette colonne, nelle quali sono riportati i seguenti dati: per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce; nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura (espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna) e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.

Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere (Ri, nella formula di cui al successivo paragrafo 18 del presente disciplinare di gara). In particolare, in caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata nella dichiarazione relativa all'offerta economica da inserire nella "busta C" e il ribasso percentuale indicato in lettere (Ri) in calce alla lista, prevale sempre quest'ultimo; nel caso di differenza tra il ribasso in cifre e quello in lettere indicato in calce alla lista delle categorie, prevale sempre quello in lettere (C.d.S. Adunanza Plenaria n. 10 del 13.11.2015); in caso di discordanza tra il ribasso in lettere riportato in calce alla lista delle categorie e quello in lettere indicato nella dichiarazione relativa all'offerta economica, prevale quello indicato in calce alla lista delle categorie.

Si puntualizza altresì che il concorrente dovrà presentare l'originale della lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, completata in ogni sua parte determinando il prezzo complessivo ed i prezzi unitari offerti; in ogni caso, qualora il concorrente stesso presenti una copia della lista delle categorie identica ed avente lo stesso contenuto dell'originale, questa sarà ugualmente valida ai fini della formulazione dell'offerta.

La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma del prezzo complessivo offerto. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

La lista non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso concorrente. All'interno della busta "C - Offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 97, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura ["Giustificazioni"].

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

17.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti al precedente paragrafo 12, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Le verifiche in ogni caso saranno effettuate in base a quanto previsto agli articoli 81, 85 e 86 del Codice.

Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa del requisito indicata al par. 12 deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà dell'Autorità di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Tutti gli operatori economici che partecipano alla gara devono allegare il proprio PASSOE ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e successive modificazioni (deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016), rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'art. 81 comma 2 del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta agli enti interessati qualora il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati.

18. Criterio di aggiudicazione

18.1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo la sequente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.2. I punteggi saranno attribuiti da una Commissione nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77, comma 3, penultimo periodo del Codice, sulla base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione di seguito indicati:

	CRITERI DI VALUTAZIONE		FATTORI PONDERALI (Punteggi Massimi)		
dell'organigr	Struttura organizzativa adottata dall'impresa con indicazione amma operativo, con specifiche dei profili professionali, delle qualifiche e delle risorse dell'Impresa nonché del layout del cantiere.	Ponderazio ne relativa (sub-peso)			
Sub-Criterio A1	Organigramma adottato dall'Impresa. Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: idoneità ed adeguatezza della struttura organizzativa rappresentata con l'organigramma operativo, correlato con il Cronoprogramma dei Lavori da allegare, che il concorrente intende adottare al fine del mantenimento/garanzia delle condizioni di sicurezza durante l'interferenza tra singole lavorazioni e la viabilità esistente.	Punti 7	unti 7		
Sub-Criterio A2	Profilo del Direttore di Cantiere e Capo Cantiere. Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: profilo professionale minimo che ci si impegna a garantire con riferimento alla figura del Direttore di Cantiere e del Capo Cantiere ed impegni riguardo alla presenza in cantiere di dette figure da esplicitarsi in ore/giorno.	co criterio di valutazione, la commissione giudicatrice in base al seguente criterio motivazionale: e ci si impegna a garantire con riferimento alla figura Capo Cantiere ed impegni riguardo alla presenza in			
Sub-Criterio A3	Layout del cantiere. Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: sarà valutato, (mediante la presentazione di un layout) come l'Impresa intende operare per la salvaguardando delle condizioni di sicurezza, la minimizzazione degli effetti derivanti dall'esecuzione dei lavori, la riduzione dei disagi per i residenti e il coordinamento della stessa con HERA (impegnata nelle lavorazioni di sua pertinenza) in relazione agli elaborati di progetto e al crono programma dei lavori a cura di HERA.				
sulle fornitur	rocedura che l'appaltatore intende adottare per la verifica della qualità re dei materiali e sulle lavorazioni eseguite direttamente o subappaltate iva rendicontazione alla Direzione Lavori.	Ponderazio ne relativa (sub-peso)			
Sub-Criterio B1	Controllo e rendicontazione. Con riferimento al presente sub criterio di valutazione, la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: puntualità, costanza e pregnanza delle attività di controllo e una rendicontazione alla Direzione Lavori adeguata e periodica delle attività e procedure poste in essere a tal fine (ad es: tenuta di registri con annotazione dei prelievi , documenti di trasporto correlati alle varie forniture, ecc).	Punti 11 Punti 22			
Sub-Criterio B2	Controllo prodotti da costruzione. Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: attività di controllo sui prodotti da costruzione con riferimento in particolare al "Nuovo CPR (UE) 305/2011" relativamente alla Dichiarazione di Prestazione (DoP) e alla marcatura CE per tutti i prodotti immessi sul mercato dall'1/07/2013 ad oggi.	Punti 11			
manutenzione	migliorative tecnico-funzionali-qualitative finalizzate a interventi addizionali di straordinaria del patrimonio stradale, dando evidenza della tipologia di aratteristiche dei materiali che l'Impresa intende adottare.	Ponderazio ne relativa (sub-peso)	Punti 15		
	Interventi addizionali per la manutenzione straordinaria.				
	In riferimento agli i nterventi addizionali per la manutenzione straordinaria , che riguarderanno marciapiedi e strade comprese nell'area territoriale n. 9 del Comune di Ravenna, la commissione giudicatrice valuterà l'impegno o meno ad eseguire i seguenti interventi:				

- Via Vicolo della Vecchia in corrispondenza dei civici 11 e 13 [10

L'intervento addizionale consiste nella bonifica dalle radici di pini di un tratto stradale per un'estensione di circa 40,00 m e per tutta la larghezza stradale da eseguire nello spessore della sovrastruttura esistente a seguito del taglio di alberature adiacenti;

- Marciapiedi in Via Aldo Aldini, su ambo i lati [5 punti]

L'intervento addizionale consiste nella Rimozione/fresatura dell'asfalto ammalorato, e la riasfaltatura dei marciapiedi con tappeto di usura spessore 3 cm per una estesa di circa 130 m con larghezza di 0,80 m;

I punteggi massimi per ciascuno dei due interventi addizionali sopra indicati saranno attribuiti in presenza di impegni alla realizzazione degli stessi in modo completo, funzionale e tecnicamente corretto.

La valutazione sarà definita come di seguito specificato:

- al concorrente che si impegnerà ad eseguire tutte le lavorazioni e tutti gli interventi così come sopra specificatamente descritti, in Via Vicolo della Vecchia, verrà attribuito il punteggio di 10 punti mentre sarà attribuito un punteggio pari a 0 punti al concorrente che non accetterà l'impegno ad eseguire tutte le lavorazioni e tutti gli interventi medesimi.
- al concorrente che si impegnerà ad eseguire tutte le lavorazioni e tutti gli interventi così come sopra specificatamente descritti, in Via Aldo Aldini, verrà attribuito il punteggio di 5 punti mentre sarà attribuito un punteggio pari a 0 punti al concorrente che non accetterà l'impegno ad eseguire tutte le lavorazioni e tutti gli interventi medesimi.

(N.B.: Si puntualizza che la realizzazione delle proposte aggiuntive/interventi addizionali offerti non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara e quindi anche con riferimento a tale criterio l'appaltatore sarà tenuto ad erogarli senza specifici compensi. Le proposte aggiuntive/interventi addizionali non potranno modificare in alcun modo il progetto posto in appalto. L'appaltatore dovrà tener conto nella elaborazione del POS e nei documenti sulla sicurezza nel cantiere, deali interventi addizionali).

D) Offerta economica espressa in ribasso percentuale sull'importo assoggettabile a ribasso, risultante dalla compilazione della lista categorie.

Punti 30

TOTALE **PUNTI**

Punti 100

A ciascuna offerta ammessa sarà assegnato, in base al procedimento di valutazione in seguito dettagliatamente indicato, un unico parametro numerico finale (Ki nella formula 18.1), determinato tramite il **metodo aggregativo compensatore.**

Nella tabella di cui sopra sono indicati i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa A (suddiviso nei sub criteri A1, A2 e A3) e B (suddiviso nei sub criteri B1 e B2), del criterio C di natura quantitativa relativo all'offerta tecnica con il relativo punteggio, nonché il criterio D relativo l'offerta economica con il relativo punteggio.

Il metodo di attribuzione dei punteggi ai criteri A e B con relativi sub criteri di natura qualitativa, relativi all'offerta tecnica, avverrà tramite l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub criteri ed al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.

Per quanto concerne l'elemento di natura quantitativa relativo all'offerta tecnica di cui al criterio di valutazione C, il punteggio di questo sarà stabilito così come descritto all'interno dello stesso criterio nella suddetta tabella.

Per quanto concerne l'elemento di natura quantitativa (elemento D) relativo all'offerta economica, il punteggio sarà attribuito in base alla formula in seguito specificata in base alla quale il punteggio minimo, pari a zero, sarà attribuito all'offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo all'offerta che presenta lo sconto maggiore.

Al fine di non consentire alterazioni di alcun genere fra gli elementi di ponderazione indicati nella tabella di cui sopra, sia con riferimento al peso relativo dei vari sub criteri e criteri relativi all'offerta tecnica di natura qualitativa, sia con riferimento al peso relativo di tutti gli altri elementi dell'offerta tecnica, sia con riferimento al criterio relativo all'offerta economica, relativamente alla presente procedura, è prevista una riparametrazione che sarà effettuata con riferimento alle offerte ammesse, dopo l'apertura, in seduta pubblica, delle offerte economiche. Tale riparametrazione avverrà esclusivamente a livello di ciascun sub criterio e criterio di valutazione relativo all'offerta tecnica avente natura qualitativa, cioè a livello dei sub criteri di valutazione A1, A2, A3, B1, B2, in base alla formula matematica utilizzata, la miglior offerta acquisirà automaticamente il punteggio massimo.

Dopo che la commissione di gara avrà effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, sarà determinato, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore che, naturalmente, sarà quella, non anomala, che consequirà il valore più elevato del parametro numerico finale.

Vengono qui di seguito esplicitati dettagliatamente il procedimento e le formule matematiche che saranno utilizzate dalla commissione giudicatrice per l'attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria.

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri e sub criteri di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali secondo il procedimento sotto specificato. In particolare, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che consegue il punteggio più elevato, ottenuto con la seguente formula:

[18.1] Ki = (A1i riparam.) x 7 + (A2i riparam.) x 11 + (A3i riparam.) x 15 + (B1i riparam.) x 11 + (B2i riparam.) x 11 + $Ci + Di \times 30.$

dove:

- Ki è il **punteggio finale totale** attribuito all'offerta del concorrente i-*esimo;*
- Ali riparam., Ali riparam., Ali riparam., Bli riparam.), Bli riparam.), sono i punteggi attribuiti al concorrente iesimo nei rispettivi sub criteri A1, A2, A3, B1, B2, dopo la riparametrazione di cui alla successiva formula 18.2;
- Ci è il punteggio attribuito all'offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione C), per la determinazione del valore da attribuire al coefficiente la commissione giudicatrice procederà in modo automatico ed oggettivo come in seguito indicato;
- **Di** è il coefficiente, compreso tra 0 ed 1, relativo all'elemento di valutazione D "Offerta economica" in riferimento all'offerta economica del concorrente i-esimo, cui verrà applicata la formula sotto indicata;

Si giungerà al punteggio finale totale di cui alla precedente formula [18.1] in base alla seguente seguenza di valutazioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE A) E B) DI NATURA QUALITATIVA RELATIVI ALL'OFFERTA TECNICA

La commissione giudicatrice dopo l'esame in seduta pubblica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti all'interno della busta A, procederà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, relativamente ai criteri di valutazione di natura qualitativa relativi all'offerta tecnica (A e B).

I coefficienti di valutazione saranno attribuiti - con riferimento a ciascuno criterio come seque:

- a) mediante <u>l'attribuzione discrezionale, da parte di ciascun commissario, del coefficiente variabile da zero ad uno</u> sulla base dei dettagliati contenuti di ciascun sub criterio A1, A2, A3, B1, B2, specificati nella tabella di cui sopra. Si precisa che i coefficienti saranno pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari ad uno in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale;
- b) determinando <u>la media dei coefficienti</u> che ogni commissario ha attribuito alle offerte dei concorrenti su ciascun dei suddetti sub criteri e criteri.

Successivamente, durante la seduta pubblica di apertura della busta C si effettuerà, per tutte le offerte ammesse, una riparametrazione che riguarderà, come sopra detto, i soli coefficienti medi di valutazione dei sub criteri A1, A2, A3, B1, B2,

dove si attribuirà il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi, come da successiva formula 18.2.

In primo luogo si effettuerà, con riferimento alle offerte ammesse, la riparametrazione dei coefficienti medi attribuiti alle offerte tecniche di natura qualitativa - relativamente ai sub criteri A1, A2, A3, B1, B2, mediante l'attribuzione di un valore pari ad uno al coefficiente dei sub criteri e del criterio che aveva ottenuto il valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi. A titolo esemplificativo, con riferimento al concorrente i-esimo, per determinare il coefficiente riparametrato A1i riparam. relativo al criterio di natura qualitativa A, si procederà mediante la seguente formula:

[18.2] Ali riparam. = (Al medio concorrente i-esimo) / (Al medio più elevato fra le offerte ammesse e valutate)

dove A1 medio concorrente i-esimo rappresenta la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari all'offerta del concorrente i-esimo con riferimento al sub criterio di valutazione A1 e A1i riparam. rappresenta il valore, dopo la riparametrazione, che acquisirà il concorrente i-esimo con riferimento al sub criterio A1.

Per gli altri sub criteri A2, A3, B1, B2, si procederà con la stessa metodologia di cui sopra.

CRITERIO DI VALUTAZIONE C) DI NATURA QUANTITATIVA

Successivamente alle sedute riservate nel corso delle quali verranno attribuiti i valori ai coefficienti relativi ai criteri di valutazione di natura qualitativa, in seduta pubblica la commissione, dopo aver reso noto i suddetti valori attribuiti ai coefficienti di valutazione, procederà all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche, le dichiarazioni sui costi sulla sicurezza aziendale, la lista delle categorie nonchè l'offerta tecnica relativa al criterio di valutazione di natura quantitativa C e ne determinerà il relativo punteggio.

Per quanto riguarda l'offerta tecnica relativa al criterio di valutazione di natura quantitativa C, relativo agli interventi addizionali per la manutenzione straordinaria, la valutazione sarà data con le modalità indicate nello stesso criterio C all'interno della suddetta tabella.

Al riguardo si puntualizza che la realizzazione delle proposte aggiuntive/interventi addizionali offerti, non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara e quindi anche con riferimento a tale criterio l'appaltatore sarà tenuto ad erogarli senza specifici compensi. Le proposte aggiuntive/interventi addizionali non potranno modificare in alcun modo il progetto posto in appalto. L'appaltatore dovrà tener conto degli interventi addizionali nella elaborazione del POS e nei documenti sulla sicurezza nel cantiere.

OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l'offerta economica, mediante la seguente formula:

 $\mathbf{D}i = \mathbf{R}i / \mathbf{R} \max$

dove:

Di rappresenta il valore attribuito al coefficiente relativo all'elemento di valutazione D) "Offerta economica" con riferimento all'offerta economica del concorrente i-esimo;

Ri è il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

R max è il ribasso percentuale offerto **R**i più elevato fra tutte le offerte ammesse.

La percentuale di ribasso Ri offerta dal concorrente i-esimo è quella indicata in lettere, in calce alla lista delle categorie di lavoro e forniture che deve essere determinata mediante la seguente operazione: Ri = (Pg-Po)/Pg dove "Pg" indica <u>l'importo a base d'asta da assoggettare a ribasso</u> (al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso) così come indicato al paragrafo 1.3.1 del presente disciplinare di gara, "Po" rappresenta il prezzo globale offerto dal concorrente rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna della lista delle categorie di lavoro e forniture (al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso).

Nel caso in cui il prezzo globale offerto dal concorrente "Po" in calce alla lista delle categorie come somma dei prodotti riportati nella settima colonna, non sia coerente con la percentuale di ribasso espressa in lettere sempre in calce alla lista delle categorie, prevarrà questa ultima.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta economica e per la determinazione del prezzo contrattuale in caso di aggiudicazione, si terrà conto del ribasso percentuale indicato in lettere (Ri) in calce alla lista delle categorie di lavoro e forniture. In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata nella dichiarazione relativa all'offerta economica da inserire nella "Busta C" e il ribasso percentuale indicato in lettere (Ri) in calce alla lista delle categorie, prevale sempre quest'ultimo; mentre nel caso di differenza tra il ribasso in cifre e quello in lettere in calce alla lista delle categorie, prevale sempre quello in lettere (C.d.S. Adunanza Plenaria n. 10 del 13.11.2015).

Tutte le prestazioni legate all'offerta tecnica presentata non danno diritto a specifici compensi. Quindi, con riferimento alle prestazioni da contabilizzarsi a misura, eventuali maggiori quantità delle voci di prezzo della lista delle categorie legate alle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non saranno prese in considerazione ai fini della contabilizzazione stessa non dando diritto a relativi compensi.

Si precisa che le offerte in aumento saranno escluse dalla presente gara.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Sempre nel corso della seduta pubblica di apertura delle buste "C", la commissione giudicatrice con riferimento alle sole offerte ammesse, procederà alla determinazione del punteggio complessivo da assegnare alle offerte stesse mediante la formula [18.1], come segue.

Si premette che relativamente alle offerte escluse:

- in quanto durante la/e seduta/e pubblica/che di effettuazione dei controlli formali (sulla regolarità ed integrità dei plichi, ecc.) e di esame della documentazione amministrativa, sono incorse in una delle cause di esclusione previste nel presente disciplinare di gara o dalla normativa vigente;
- per irregolarità insanabili o non sanate delle offerte tecniche;

non si procederà all'apertura delle relative offerte economiche.

Dopo l'apertura, in seduta pubblica e con riferimento alle solo offerte ammesse, delle buste "C", si procederà con la formazione della graduatoria iniziando ad effettuare la riparametrazione dei punteggi ottenuti nelle offerte tecniche relative ai sub criteri A1, A2, A3, B1, B2.

Si precisa, inoltre, che relativamente alle offerte escluse nella fase di apertura delle buste "C":

- in caso, ad esempio, di offerte indeterminate, condizionate o in aumento o di una delle altre cause elencate al precedente art. 3-bis) come la mancanza di sottoscrizione valida, ecc.;
- oppure qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, la presenza di offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale;

tali offerte non saranno prese in considerazione nel procedimento di riparametrazione sotto specificato rimanendo le stesse escluse dalla graduatoria.

Si precisa che:

- in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate, con riferimento a tutti i criteri di valutazione, si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti;
- non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

* * * * *

DIVIETO DI VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. I concorrenti possono solo proporre, nell'ambito delle proprie offerte tecniche e sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime di capitolato e di tutte le altre condizioni del progetto posto a base di gara, miglioramenti ed integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato al presente paragrafo.

* * * * *

Nel determinare il prezzo di contratto non si effettueranno arrotondamenti rispetto a quanto risulta dall'applicazione del ribasso percentuale offerto all'importo a soggetto a ribasso posto a base di gara.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

19. Operazioni di gara

- 19.1. La prima seduta pubblica di gara avrà luogo presso la Residenza Comunale, Piazza del Popolo, 1 48121 Ravenna – il giorno 6.3.2017, alle ore 9:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
- 19.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti tramite PEC/fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse (nel caso in cui si rendano necessarie in seguito ad interruzioni del procedimento per il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, o in seguito a integrazione o regolarizzazione da parte dei concorrenti del PASSOE, nonchè per il procedimento di verifica di anomalia delle offerte). L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la stazione appaltante ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione. Le sedute pubbliche saranno anche pubblicizzate sul sito internet del Comune di Ravenna.
- 19.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:
- i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, co. 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari il termine di cui al paragrafo 3bis-Sez. II e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- vi. Ai sensi dell'art. 85, co. 5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.
- 19.4. La Commissione, in seduta pubblica procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara.
- 19.5. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo precedente.
- **19.6.** Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste C; il giorno, l'ora e il luogo di questa seduta pubblica saranno comunicati ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data della seduta stessa e saranno anche pubblicizzati sul sito internet del Comune di Ravenna.
- Si precisa che il giorno, l'ora e il luogo delle eventuali ulteriori sedute pubbliche nel casi in cui si rendano necessarie saranno comunicate ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse.
- 19.7. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informarne il RUP e ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.
- 19.8. Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione procede alla valutazione delle offerte economiche con le modalità descritte nel presente documento (paragrafo 18) e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

- 19.9. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 19.10. La commissione di gara comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'A.N.A.C. ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. 19.11. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte
- siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3 del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice, avvalendosi della Commissione di gara. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
- Si puntualizza che, attenendosi a quanto espresso dall'ANAC nelle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito della relativa riparametrazione di cui al precedente paragrafo 18.
- 19.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- 19.13. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 19.14 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva che provvederà a trasmettere anche al RUP - al fine della formulazione, alla stazione appaltante, della proposta di aggiudicazione. 19.15. L'offerta vincolerà il concorrente per 300 giorni dal termine per la scadenza della presentazione dell'offerta stessa, indicato nel presente disciplinare di gara.

20. Verifica di anomalia delle offerte

- 20.1. Il RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice ai sensi di quanto disposto dalle Linee guida n. 3 di attuazione del Codice recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", qualora ricorra il caso, attiverà la procedura per la verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:
- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite;
- d) potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
- e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15, ultimo periodo, del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione da parte del competente Dirigente della stazione appaltante. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute nella sentenza TAR Sicilia del 1^ agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinata dall'abrogato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono, nei termini sopra indicati, attuali. Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (ad esempio per anomalia o per accertata presenza di una o più cause di esclusione o, anche, in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante), prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione, determinerà necessariamente un ricalcolo delle riparametrazioni dei punteggi attribuiti in base ai criteri di valutazione di natura qualitativa ed un ricalcolo dei punteggi per i criteri di natura quantitativa (per i criteri qualitativi se, ad esempio, l'offerta esclusa aveva ottenuto il miglior punteggio in relazione ad un criterio o subcriterio di valutazione, la sua esclusione comporta una variazione anche dei punteggi riparametrati che otterranno gli altri concorrenti con riferimento allo specifico criterio o sub-criterio oppure, per il criteri quantitativi, se l'offerta esclusa influenzava i punteggi anche delle altre offerte in base alla formula matematica indicata per l'attribuzione dei punteggi) e la

conseguente formazione di una nuova graduatoria. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire dopo <u>l'adozione della determinazione di aggiudicazione</u> non comporteranno nessun ricalcolo delle riparametrazioni e degli altri calcoli per l'attribuzione dei punteggi ai criteri quantitativi e della consequente graduatoria approvata a meno che non si proceda all'annullamento della determinazione di aggiudicazione in autotutela o qualora la stessa non divenga efficace per mancata comprova dei requisiti (art 32 comma 7 del Codice), in quanto in questi ultimi casi, il procedimento ripartirebbe dalla fase immediatamente precedente quella dell'atto annullato o dichiarato non efficace. Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa anche che, nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 del Codice, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

21. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza della stazione appaltante giudiziaria del Foro di Ravenna, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

22. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lqs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

23. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto

- 23.1. L'Amministrazione, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice. Per il concorrente nei cui confronti la Commissione ha formulato proposta di aggiudicazione le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie alla Stazione Appaltante per procedere con la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per l'aggiudicazione stessa. Ne consegue che la relativa mancata presentazione o regolarizzazione nei termini indicati dal Servizio competente alla formalizzazione dell'atto di aggiudicazione o ad attestarne la relativa efficacia, comporterà la decadenza dalla proposta di aggiudicazione e l'esclusione dalla gara. Tali mancanze determineranno le conseguenze di cui al precedente punto 19.10.
- 23.2. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
- 23.3. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
- 23.3 bis. il contratto verrà stipulato nel termine di 240 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice.
- 23.4 La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:
- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, co. 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art. 93, co.7, del Codice, come richiamato dall'art. 103. In caso di RTI, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, ai fini dell'applicazione delle predette riduzioni, vale quanto detto al precedente paragrafo 10.8.
- La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Autorità;
- -comunicazione ai sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione delle prestazioni;
- -con riferimento a tutte le suddette cauzioni e polizze assicurative, l'aggiudicatario è obbligato a produrre qualora la stazione appaltante lo richieda - apposite dichiarazioni dalle quali emergano oltre all'identità e alla qualifica del soggetto firmatario della cauzione o polizza, anche i poteri in forza dei quali lo stesso è legittimato ad emettere fideiussioni o polizze assicurative corrispondenti, per tipologia ed importo, a quelle richieste. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, integrati, coerentemente alle previsioni dell'art. 93, comma 4 e dell'art. 103, comma 4 del Codice.

- Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne conseque che la relativa mancata presentazione o regolarizzazione nei termini indicati dal Servizio competente alla stipula del contratto, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa. Tali mancanze determineranno le conseguenze di cui al successivo punto 23.5.
- 23.5. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
- 23.6. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali nonché le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ove tale pubblicazione sia obbligatoria ai sensi di legge.
- 23.7. In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.
- 23.8 Ai sensi dell'art 103 comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà presentare al RUP una polizza di assicurazione avente le caratteristiche di cui all'art. 37 del Capitolato speciale di appalto - parte normativa.

Ravenna, li 1.12.2016.

Il Dirigente dott. Paolo Neri